

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 232)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(COPPO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1972

Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali  
nonchè disposizioni per la integrazione del salario in favore  
dei lavoratori agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende realizzare le aspettative dei lavoratori agricoli subordinati in materia di parificazione dei trattamenti previdenziali rispetto a quelli fruiti dai lavoratori degli altri settori produttivi e si propone altresì di introdurre nel sistema previdenziale agricolo un istituto atto a garantire l'occupazione e la retribuzione ai lavoratori subordinati. Tali provvidenze possono costituire un utile strumento per evitare l'esodo dalle campagne verso più ambiti traguardi offerti da altri settori produttivi e per mantenere al settore primario le forze lavorative più giovani e qualificate onde attenuare il crescente fenomeno dell'urbanesimo.

Con il primo titolo del provvedimento si è inteso portare a termine per il settore agricolo il processo di allineamento della tutela previdenziale già realizzato in materia di assicurazione per le pensioni e di tutela economica per le lavoratrici madri. Con i miglioramenti previsti si intende soddisfare le aspettative da tempo manifestate dalle categorie interessate e si adempie anche ai ripetuti voti formulati in passato dal Parlamento.

Il titolo primo riprende il contenuto di altro disegno di legge, presentato al Parlamento dal precedente Governo.

I primi tre articoli disciplinano i miglioramenti in tema di assicurazione di malattia.

L'articolo 1 è diretto ad elevare sensibilmente l'importo giornaliero dell'indennità di malattia che attualmente, pur essendo previsto nella misura del 50 per cento della retribuzione minima contrattuale, è di fatto contenuto entro i limiti minimo e massimo di lire 200 e lire 600 al giorno.

Il miglioramento previsto dall'articolo in questione realizza in sostanza l'allineamento delle prestazioni economiche fruite dai lavoratori agricoli a quelle corrisposte ai lavoratori dell'industria. L'articolo prevede, infatti, la corresponsione dell'indennità, per i primi venti giorni di malattia, in misura pari al 50 per cento della retribuzione media contrattuale determinata secondo i criteri e le modalità previste dal successivo articolo 3; a decorrere dal ventunesimo giorno tale indennità è elevata poi ai due terzi della retribuzione stessa.

Il primo comma dell'articolo 2 afferma il principio che il diritto alle prestazioni sanitarie di malattia per i lavoratori agricoli è fruito per lo stesso periodo di tempo per cui è concessa l'assistenza ai lavoratori dell'industria.

Il secondo comma dello stesso articolo dispone che, per l'ammissione alle prestazioni di malattia, il certificato attestante il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi che danno titolo alle prestazioni previdenziali, debba essere rilasciato dalle Commissioni locali della manodopera agricola.

L'articolo 3 stabilisce che l'indennità di malattia deve essere commisurata alle retribuzioni da determinarsi, annualmente, per singole provincie, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei salari risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme contenute nel provvedimento (articoli 4 e 5), introducono modifiche alla disciplina vigente eliminando i limiti di età ai fini dell'assoggettamento all'obbligo assicurativo contro i rischi di infortunio ed abbassando dal 15 al 10 per cento il grado di invalidità, conseguente all'infortunio previsto per il diritto all'indennità.

In particolare l'articolo 4 stabilisce l'abolizione dei limiti minimo (12 anni) e massimo (70 anni) di età previsti dal testo unico sull'assicurazione infortuni, che non sono giustificati da alcuna valida ragione e che finora in agricoltura hanno escluso dalla tutela infortunistica i minori adibiti di fatto al lavoro e gli ultrasettantenni.

La norma contenuta nell'articolo 5 prevede la corresponsione della rendita per infortunio anche nei casi — finora esclusi — in cui l'inabilità derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sia di grado inferiore al 15 per cento (ma superiore al 10 per cento), così come previsto dalle norme che regolano l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria.

Con l'articolo 6 si dispone, in favore dei lavoratori agricoli, con la qualifica di giornalieri di campagna ed assimilati, la corresponsione degli assegni familiari anche per le giornate di ferie e di festività per le quali sussiste l'obbligo contrattuale al pagamento della retribuzione.

L'articolo 7 stabilisce che il contributo previsto dalla legge n. 329 del 1963 per le prestazioni di malattia ai lavoratori agricoli, è aumentato da lire 21 per ogni giornata di uomo e donna e da lire 18 per ogni giornata di ragazzo, rispettivamente a lire 92 e a lire 89.

Tale aumento di aliquote comporta un maggior onere a carico dei datori di lavoro agricoli di lire 8.000 milioni circa.

Il secondo comma dello stesso articolo 7 dispone il trasferimento dalla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano di una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,10 per cento delle retribuzioni soggette a tale contributo.

L'ammontare del suddetto prelievo dovrebbe risultare pari a circa 14 miliardi di lire che, insieme agli 8 miliardi derivanti dall'aumento del contributo di malattia, dovranno costituire le maggiori entrate occorrenti

per la copertura degli oneri relativi al miglioramento delle prestazioni di malattia.

La valutazione degli oneri per quanto attiene il miglioramento del trattamento di malattia è stata effettuata senza tenere conto dei riflessi che potrebbero derivare alle gestioni da un incremento del ricorso alle prestazioni conseguenti al miglior trattamento introdotto, per cui una eventuale eccedenza degli oneri stessi sarà assunta dalle gestioni interessate.

Per quanto poi concerne gli oneri derivanti per i miglioramenti dei trattamenti per assegni familiari e infortuni sul lavoro gli stessi vengono posti a carico delle rispettive gestioni.

I titoli secondo e terzo dispongono in favore dei lavoratori assunti per una effettiva e valida necessità di continuo lavoro in agricoltura e non occupati per esigenze soltanto temporanee, una forma di protezione sociale che rappresenti anche un efficace strumento di redistribuzione del reddito verso zone economicamente depresse.

Tale nuovo strumento giuridico realizza una forma di tutela in grado di temperare le esigenze dei lavoratori ad avere un salario garantito con quelle delle imprese agricole di avere sempre e soltanto un numero di maestranze adeguate alle effettive necessità. Esso si inserisce nel contesto della recente contrattazione sindacale che con la introduzione di nuovi rapporti di lavoro tende ad una più ampia stabilità dei rapporti stessi.

Il sistema prescelto si articola in due diversi tipi di intervento, a seconda dei soggetti destinatari e, in particolare, in una integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato e in un trattamento speciale ai lavoratori a tempo determinato.

Ai lavoratori a tempo indeterminato, denominati « operai agricoli », l'integrazione del salario viene concessa nei casi di sospensione del rapporto di lavoro non dipendentemente dalla volontà delle parti e assume carattere indennitario contro il rischio della perdita di lavoro per cause collegate alla vita aziendale.

Per i lavoratori assunti a tempo determinato e per i quali l'abitudine dell'applicazione all'attività lavorativa nel settore dell'agri-

coltura risulti confermata anche dal compimento di almeno 150 giornate di lavoro nell'anno solare, viene previsto un trattamento speciale correlato allo stato di disoccupazione frazionale.

Gli articoli da 8 a 24 disciplinano l'integrazione del salario.

L'articolo 8 istituisce un trattamento sostitutivo della retribuzione nella misura di due terzi della retribuzione convenzionale fissata con i criteri di cui all'articolo 3, per la durata massima di novanta giorni, nell'anno, in favore degli operai agricoli sospesi temporaneamente dal lavoro per cause non imputabili alle parti.

Il presupposto cioè del trattamento si identifica nella interruzione dell'attività lavorativa, dovuta a temporanea impossibilità oggettiva, per la quale esista un sufficiente motivo estraneo alla volontà di non lavorare o non far lavorare.

L'articolo 9 esclude da tale trattamento le giornate di assenza dal lavoro non retribuite nella considerazione che l'intervento della Cassa si basa sulla sussistenza del diritto al salario e ne segue quindi le sorti. Sono altresì sottratte al trattamento sostitutivo le giornate in cui il lavoratore espleti altra attività remunerata, sia perchè tale attività è stata esercitata in conseguenza della sospensione della prestazione di lavoro, sia perchè in tal caso verrebbe meno la perdita di salario che si intende risarcire.

Il trattamento sostitutivo non è infine previsto allorchè l'azienda abbia maestranze eccedenti le proprie possibilità produttive, in quanto l'istituto deve operare essenzialmente per assicurare la ripresa normale di una attività che va eseguita con quegli operai che non possono essere sottratti al rapporto di dipendenza se non con pregiudizio della futura attività aziendale.

L'articolo 10 istituisce una Cassa per l'integrazione dei salari dei lavoratori dipendenti da imprese agricole, che rappresenta una gestione speciale affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Gli articoli dall'11 al 14 prevedono la costituzione, quali organi della Cassa, del Comitato speciale, del Collegio dei sindaci e delle Commissioni provinciali, e ne determinano le rispettive attribuzioni.